



ALLEGATO SCARICHI 1

N. rep. 13/2025

Oggetto: Ditta Femac Srl - Istanza modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, art. 6 comma 2 - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che la ditta Femac Srl (P.Iva 03042380547), con sede legale in Città di Castello (PG), fraz. Trestina, voc. Tassinara n. 104/bis, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Città di Castello e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 234231 del 22/10/2024 e successive integrazioni pervenute al prot. reg. n. 2387 del 08/01/2025, prot. n. 7524 del 15/01/2025, prot. n. 36144 del 24/02/2025 e prot. n. 36450 del 25/02/2025, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 159 del 11/05/2022, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'ampliamento dell'insediamento esistente destinato a lavorazione di metalli, sito in Comune di Città di Castello (PG), fraz. Trestina, voc. Tassinara n. 104/bis (Foglio n. 292 part.lla n. 261, 779);

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 159 del 11/05/2022 rilasciata dal SUAPE del Comune di Città di Castello alla ditta Femac Srl, sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 4423 del 09/05/2022 della Regione Umbria, ed in particolare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici e del capannone esistente, e recapitanti sul suolo mediante due impianti di sub-irrigazione denominati E1 ed E2 (uno a servizio degli uffici, l'altro a servizio dei dipendenti/operai del capannone), ubicati su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 292 particelle n. 758, 757 del Comune di Città di Castello;

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, relativamente agli scarichi di acque reflue del fabbricato esistente, è ricompresa la richiesta di proseguimento senza modifiche, dichiarando, a tal fine, l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;

VISTA la conclusione positiva della Conferenza di Servizi convocata dalla Regione Umbria, nell'ambito del coordinamento dei soggetti competenti, in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/90, tenutasi in data 13/01/2025 e 20/03/2025 e l'ulteriore documentazione pervenuta per le vie brevi (email) in data 18/06/2025, ed in particolare l'elaborato grafico corretto denominato "schema fognario-stato di progetto R4" depositato in atti;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie



imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell’art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e in particolare l’art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta Femac Srl è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell’art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, alla ditta Femac Srl (P.Iva 03042380547), con sede legale in Città di Castello (PG), fraz. Trestina, voc. Tassinara n. 104/bis, dell’autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici e del capannone dell’insediamento destinato a lavorazione di metalli, sito in Comune di Città di Castello (PG), fraz. Trestina, voc. Tassinara n. 104/bis (Foglio n. 292 part.Ile n. 261, 779), mediante due impianti di sub-irrigazione denominati E1 ed E2 (uno a servizio degli uffici, l’altro a servizio dei dipendenti/operai del capannone) ubicati su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 292 particelle n. 261, 779, 691, 690 del medesimo Comune, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) L’ubicazione delle fosse Imhoff e dei relativi pozzetti deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione;
- b) Mantenere accessibili ed ispezionabili gli impianti e i pozzetti di raccolta e di cacciata ubicati rispettivamente a monte ed a valle delle fosse Imhoff;
- c) Le acque meteoriche devono essere recapitate al corpo idrico superficiale con condotta separata, senza interferire con gli impianti di sub-irrigazione;



Regione Umbria

Giunta Regionale

- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- e) Garantire la corretta manutenzione e gestione degli impianti di smaltimento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977 e dalla Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;
- f) I rifiuti derivanti dalla manutenzione degli impianti dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per tre anni dalla data di rilascio;
- g) L'area interessata dai sistemi di smaltimento non deve essere mai pavimentata o sistemata analogamente al fine di non ostacolare il passaggio di aria nel terreno;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione oppure l'istanza di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)